



Bruxelles, 20.8.2021
COM(2021) 487 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferitole conformemente all'articolo
26 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose**

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferitole conformemente all'articolo 26 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

1. INTRODUZIONE

La direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso III)¹, mira a ridurre la probabilità e le conseguenze di incidenti causati da attività industriali, al fine di garantire un più elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente.

L'articolo 25 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali allegati elencano le informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza, nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e nei piani di emergenza degli stabilimenti Seveso, le informazioni da comunicare al pubblico, nonché i criteri che determinano l'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione un incidente rilevante.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga conformemente alle norme di cui all'articolo 26. L'ultima relazione è stata stilata nel 2017; la presente relazione riguarda pertanto il periodo 2017-2021.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è ritenuto necessario per adeguare varie disposizioni stabilite nella direttiva Seveso III al progresso tecnico.

Nel periodo 2017-2021 la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole, in quanto non vi è stato alcun progresso tecnico evidente che richiedesse l'adeguamento dei pertinenti allegati per quanto riguarda le informazioni da trattare/include nei rapporti di sicurezza, le politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, i piani di emergenza, le informazioni da rendere pubbliche e i criteri che determinano l'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione un incidente rilevante.

4. CONCLUSIONE

La Commissione, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha esercitato i poteri delegati conferitole a norma della direttiva 2012/18/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

¹ GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.